Studi Commerciali Associati

Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Montemaggi, Berardocco

RAG. LUIGI GAIA, R.C., C.T.U.
DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. DINO BERARDOCCO, R.C., C.T.U.

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1 47921 - RIMINI (RN) tel.: (+39) 0541785284 fax: (+39) 0541785830 e-mail:info@stucomas.com http://www.stucomas.com

RAG.RA MICHELA FILIPPI RAG.RA MARA MOLARI RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT.SSA VALENTINA ZANGHERI

Rimini, 13 maggio 2016

A tutti i signori clienti <u>LORO INDIRIZZI</u>

Oggetto: CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA Nº 5/2016

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

CANONE RAI

Presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento entro il 16 maggio 2016

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva al canone di abbonamento alla televisione. Il termine per presentare la dichiarazione sia cartacea sia online è spostato al 16 maggio 2016. Il provvedimento aggiorna anche le istruzioni relative al modello di dichiarazione sostitutiva per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella Nota n.9668 del MiSE del 20 aprile 2016.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Comunicato stampa, 21/04/2016)

APPALTI PUBBLICI

Pubblicato il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice degli Appalti ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture") che si applica a tutte le gare indette dal 19 aprile 2016. Contestualmente è stato

abrogato con effetto immediato il vecchio Codice degli Appalti (D.Lgs. n.163/2006) pur rimanendo ad oggi tuttora in vigore alcune disposizioni del Regolamento n.207/2010 che conteneva le modalità di attuazione del vecchio Codice.

(D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, G.U. n.91 del 19/04/2016)

CREDITO DI IMPOSTA

Credito di imposta per la vendita di strumenti musicali nuovi a favore degli studenti del conservatorio

Con il Provvedimento dell'8 marzo 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito di imposta è concesso al rivenditore/produttore per la vendita di strumenti musicali nuovi a studenti iscritti ai corsi di strumento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento. Il credito di imposta spetta per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2016 per un importo non superiore a euro 1.000 per ogni studente (in ogni caso per un importo non superiore al prezzo di acquisto dello strumento). Per usufruire del beneficio il rivenditore/produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate una serie di dati (codice fiscale proprio, dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato d'iscrizione, ecc.). Per ogni comunicazione inviata è previsto il rilascio di un'apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus allo studente e di conseguenza del credito d'imposta in capo al rivenditore/produttore. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile nel modello F24 con il codice tributo 6865 dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità. L'F24 nel quale il credito di imposta viene esposto deve essere obbligatoriamente presentato mediante i canali tramite Entratel o Fisconline.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.26, 20/04/2016 e Circolare n.15, 27/04/2016)

RIVALUTAZIONE BENI IMPRESA

Rinominati i codici tributo 1811 e 1813 utili al versamento della imposta sostitutiva e del saldo attivo

La Legge di Stabilità per l'anno 2016 ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. Per consentire il versamento mediante modello F24 delle imposte sostitutive sono stati ridenominati i codici tributo 1811 e 1813:

- 1811 denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni articolo 1, comma 892, L. 208/2015";
- 1813 denominato "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione articolo 1, comma 891, L. 208/2015".

A decorrere dal 9 maggio 2016 per tali codici tributo non è più richiesta la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif.".

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.30, 26/04/2016)

START UP INNOVATIVE

Nuove norme sulle agevolazioni fiscali a favore di coloro che investono in start up innovative

Il Decreto 25 febbraio 2016 del Mef reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 29 del D.L. 179/2012 al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. Importanti e sostanziali sono le novità introdotte con il nuovo decreto rispetto alla precedente disciplina, dettata dal decreto interministeriale del 30 gennaio 2014, che ora ha cessato tutta la sua efficacia. La prima novità riguarda l'estensione al 2016 e il rafforzamento delle agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle imprese *start up* innovative. Per le persone fisiche è prevista la detrazione Irpef del 19% degli investimenti fino a un massimo investito pari a 500.000 euro. I soggetti passivi Ires potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati, fino a 1,8 milioni euro. Le percentuali salgono rispettivamente al 25% e al 27% nel

caso di investimenti nelle *start up* a vocazione sociale o per gli investimenti in *start up* innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. La seconda novità riguarda l'innalzamento della soglia di investimenti ammissibili per ciascuna *start up* innovativa. Una ulteriore modifica riguarda l'aumento da 2 a 3 anni del periodo obbligatorio in cui mantenere l'investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni. Vengono, infine, razionalizzate le cause di decadenza dell'agevolazione: non determina più la decadenza dell'incentivo la perdita dello *status* di *start up* innovativa, se dovuta al superamento del limite temporale dei 5 anni dalla costituzione, o del tetto di 5 milioni di euro del valore della produzione annua o la quotazione su una piattaforma multilaterale di negoziazione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 25 febbraio 2016, G.U. n.84 dell'11/04/2016)

OMI

Pubblicate le quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle quotazioni immobiliari del secondo semestre 2015, che forniscono un'indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili. È possibile conoscere le informazioni relative agli immobili in base al semestre, alla Provincia, al Comune, alla zona OMI e alla destinazione d'uso, utilizzando sia la tradizionale ricerca testuale, sia GEOPOI®, il sistema di ricerca su mappa. Sul sito web è possibile consultare anche le quotazioni dei semestri precedenti, seguendo questo percorso: Documentazione \rightarrow Osservatorio del mercato immobiliare \rightarrow Banche dati \rightarrow Quotazioni immobiliari.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 15/03/2016)

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla Cciaa in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell'anno in corso.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/2000;
- Geie Gruppo europeo di interesse economico;
- società di persone (Snc, Sas);
- società tra avvocati previste dal D.Lgs.96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2015 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies*, cod. civ.) nell'anno 2015.

Il calcolo del diritto annuale

La nota del Ministero dello sviluppo economico n. 279880 del 22 dicembre 2015 ha fornito indicazioni in merito agli importi da versare per l'anno 2016, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto annuale stabilita dall'articolo 28, L. 114/2014 per gli anni 2015 e seguenti.

Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. È necessario tener presente che ciascuna Camera di commercio può determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2016 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.l.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€120,00	€24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€53,00	€11,00
Società semplici agricole	€60,00	€12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		€66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€18,00	

^{*}L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2015; sul totale così determinato va applicata una riduzione del 40%:

Aliquote in base al fatturato 2015 ai fini Irap				
fatturato		alignata		
da euro	a euro	aliquote		
0	100.000,00	€200,00 (misura fissa)		
oltre 100.000	250.000,00	0,015%		
oltre 250.000	500.000,00	0,013%		
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%		
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%		
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%		
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%		
oltre 50.000.000		0,001% (fino ad un <i>max</i> . di €40.000,00)		

Esempio

La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di commercio non ha deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 della dichiarazione Irap relativa al periodo di imposta 2015 pari a 2.610.596 euro. L'importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su menzionate è pari a 449,95 euro, che ridotto del 40% determina un importo del diritto dovuto per l'anno 2016 pari a 269,97 euro che arrotondato all'unità di euro va esposto nel modello F24 per 270 euro.

Unità locali

- Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2016 e il codice tributo 3850;

• le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale.

Si segnala alla gentile Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. Qualora si intendesse affidare il conteggio dell'importo del diritto annuale Cciaa allo studio, è richiesto l'invio della lettera informativa pervenuta dalla Camera di commercio mediante posta elettronica certificata.

ACCONTO 2016 IMU E TASI

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2015), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2016, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2015).

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2016	16 giugno 2016	Aliquote 2015
Coldo 2016	16 dicembre 2016	Aliquote 2016
Saldo 2016	10 dicembre 2010	(se approvate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
- è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata per il 2015;
- per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille. Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il

regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

I soggetti passivi

Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Tasi

AI soli fini Tasi, l'imposta è dovuta:

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile

(la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.

In relazione all'esonero Tasi previsto dal 2016 per l'abitazione principale, in caso di immobile locato occorre tenere presente che:

- se l'inquilino/comodatario abita l'immobile, non dovrà versare Tasi;
- il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu che la Tasi.

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune. Dal 2016 l'abitazione principale, già esente da Imu, diviene esente anche dalla Tasi.

		Imu	Tasi
Fabbricati	•	SI	SI
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	•	NO (solo A/1, A/8, A/9)	NO (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	→	NO	SI
Aree fabbricabili	→	SI	SI
Terreni agricoli	•	SI	NO

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 – C/6 – C/7	160
В	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

Si ricorda che dal 2016 è possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993 (quella a cui si faceva riferimento per l'Ici, così come per l'Imu sino al 2014). Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- viene confermata l'esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- viene confermata l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

In dirittura d'arrivo l'ennesima possibilità (è la tredicesima) concessa dal Legislatore per procedere alla rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e terreni da parte di persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Scade, infatti, il prossimo 30 giugno 2016 il termine per procedere all'asseverazione della perizia di stima del terreno o della società riferita alla partecipazione detenuta nonché al versamento della relativa imposta sostitutiva nella sua interezza o nella prima delle tre rate annuali previste in caso di opzione per il suo versamento rateizzato.

La rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2016

L'aliquota per la rivalutazione del costo delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, è stata uniformata all'8% sia per le partecipazioni qualificate sia per le partecipazioni non qualificate. La rivalutazione può essere eseguita se le partecipazioni sono detenute alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla Cciaa ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio entro la stessa data del 30 giugno 2016.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2016, indipendentemente dal prezzo di acquisto della partecipazione, con un'aliquota dell'8% che si presenta unica:

- per le partecipazioni qualificate;
- per le partecipazioni non qualificate.

La perizia deve essere riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della cessione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. Il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (in questo caso è un costo incrementativo del valore della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (in questo caso è consentita la deduzione del costo in quote costanti nell'esercizio e nei 4 successivi).

La rivalutazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016

L'aliquota per la rivalutazione del costo dei terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi è dell'8%: la rivalutazione diventa uno strumento utile per ridurre la tassazione sull'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei terreni a titolo oneroso. Mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, quelle realizzate in occasione di vendite di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate sono nel caso in cui si tratti di "rivendite" infraquinquennali.

La rivalutazione vale anche per:

- i terreni oggetto successivamente di esproprio;
- i terreni posseduti in comunione pro-indiviso;
- le particelle di terreno accatastate comprendenti parte di terreno agricolo e parte di terreno edificabile (è possibile rivalutare solamente la parte di terreno edificabile identificata dallo strumento urbanistico);

• il diritto edificatorio (*ius aedificandi*), cioè il cosiddetto diritto di cubatura, trascrivibile agli atti dell'Agenzia del territorio.

Per quanto riguarda i terreni edificabili (si ricorda che per quelli agricoli la plusvalenza scatta solo se sono rivenduti nei 5 anni dal loro acquisto oneroso) il valore dichiarato in atto costituisce anche il valore minimo di riferimento per il pagamento delle imposte indirette: pertanto, il profilo di interesse è duplice riguardando tanto il venditore (ai fini della plusvalenza tassata in sede di imposte dirette) quanto l'acquirente (ai fini dell'importo dell'imposta di registro da assolvere all'atto dell'acquisto).

La rivalutazione può essere eseguita se il terreno (agricolo o edificabile) è detenuto alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dell'8%, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

La perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile. Il giuramento presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio della perizia di stima deve avvenire entro la stessa data del 30 giugno 2016.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIALIZZA I CHIARIMENTI FORNITI NEI FORUM CON LA STAMPA SPECIALIZZATA

L'Agenzia delle entrate ha riepilogato, nella circolare n. 12/E/2016, le risposte fornite in occasione dei consueti forum con la stampa specializzata dello scorso mese di gennaio.

Si sono analizzate, principalmente, le novità della Legge di Stabilità e dei decreti attuativi della Legge Delega di riforma del sistema tributario; per ovviare alla eterogeneità degli argomenti si è provveduto ad accorpare le varie indicazioni per macro tematiche, in modo da rendere più agevole la ricerca degli argomenti di interesse. Per l'eventuale necessità di approfondimento, è stato comunque indicato il numero della risposta nella colonna "Riferimento".

	A	GEVOLAZIONI PER ACQUISTO IMMOBILI	
Argomento		Descrizione	Rif.
Piccola proprietà contadina	oneroso di te anche agli ac purché propr In tal caso, previdenziale parola. Tuttavia, si cinque anni volontariame	stabilità 2016 estende i benefici fiscali previsti per l'acquisto a titolo preni agricoli e relative pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, cquisti effettuati dal coniuge e dai parenti in linea retta dei medesimi, ietari di terreni agricoli e conviventi. per il coniuge e i parenti in linea retta l'iscrizione nella gestione e e assistenziale non è necessaria per l'accesso alle agevolazioni in decade dall'agevolazione fruita qualora, prima che siano trascorsi i dalla stipula degli atti di trasferimento, vengano alienati ente i terreni ovvero venga cessata la coltivazione degli stessi.	1
Agevolazion i prima casa	l'acquisto de	stabilità ha sancito la possibilità di avvalersi dell'agevolazione per ella prima casa anche nelle ipotesi in cui non si sia ancora ceduto il mmobile acquisito con le agevolazioni, impegnandosi alla alienazione o.	
	Spettanza del credito di imposta	Anche a seguito della possibilità di acquistare con agevolazione prima casa un nuovo immobile non di lusso prima di avere ceduto il precedente (che dovrà essere venduto entro un anno), si conferma che il credito di imposta per il riacquisto spetta comunque. All'atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa" il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l'imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell'acquisizione dell'immobile preposseduto.	2.1
	Nuovo acquisto soggetto ad IVA	La possibilità di acquistare con le agevolazioni il nuovo immobile – prima di cedere il precedente – si estende non solo al comparto del registro ma anche a quello dell'Iva, con possibilità di richiedere applicazione dell'aliquota 4%	2.2
	Nuovo acquisto a titolo gratuito	L'agevolazione spetta anche nel caso di acquisto di nuova prima casa con atto di donazione e/o successione, a condizione che nell'atto risulti l'impegno all'alienazione del precedente fabbricato entro un anno	2.3
	Cessione del precedente immobile	La nuova disciplina trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per gli atti conclusi prima di tale data non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate né può essere riconosciuto un credito d'imposta.	2.4

		CEDOLARE SECCA	
Argomento		Descrizione	Rif.
Cedolare secca	Aliquota ridotta 10%	L'aliquota ridotta del 10% per cedolare secca può essere applicata per i contratti a canone concordato (o concertato), stipulati sulla base di appositi accordi, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Nel 2014 è stata estesa tale possibilità anche "ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Qualora in tali comuni non siano mai stati definiti accordi tra le	3.1
		organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la determinazione del canone, è possibile fare riferimento all'Accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione.	
	Locazioni uso foresteria	Confermando quanto già affermato con circolare n. 26/E/2011, si ritiene che non sia applicabile la cedolare secca quando i conduttori agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ancorché detti immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti. Sono, invece, compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative.	3.2

		CONSOLIDATO FISCALE		
Argomento		Descrizione	Rif.	
Società sorelle UE e designazion e	attuat l'opz in Ita all'U Econ assict propr una d	Le disposizioni del D.Lgs. 147/2015, unitamente a quelle del provvedimento attuativo del 06 novembre 2015, hanno ampliato la possibilità di esercitare l'opzione per il regime del consolidato anche alle società "sorelle", sia residenti in Italia, sia stabili organizzazioni di società residenti in Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, consentendo di consolidare le proprie basi imponibili, purché il soggetto non residente controllante designi una delle società controllate "sorelle" a esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo e ad assumere la qualità di consolidante.		
	Schema gra	A estera B ita C ita D ita		
	• s in • C	no caso: se A designa B ad esercitare l'opzione come consolidante non si nterrompe il consolidato fra B e D; C entra nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, imitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C. perimetro di consolidamento entrano B, C e D, purché in capo ad A vi		

siano i requisiti del controllo rilevante sopra evidenziati, nei confronti di ciascuna delle società che opta per il consolidato.

Il consolidato preesistente tra B e D:

- non si interrompe, solo a condizione che l'opzione esercitata da B per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015 (7 ottobre 2015);
- si interrompe, qualora l'opzione sia esercitata per periodi d'imposta successivi;
- C può entrare nel consolidato esercitando l'opzione congiunta con B e, limitatamente a C, il triennio decorre dall'opzione congiunta di B e C;
- in caso di successiva interruzione del consolidato con riferimento a B oppure C le rispettive perdite residue non utilizzate devono essere obbligatoriamente riattribuite a B o C.

Secondo caso

- se A designa D ad esercitare l'opzione come consolidante, si interrompe il consolidato fra B e D (perché D non può esercitare l'opzione come consolidante con una sua controllante);
- D può esercitare solo l'opzione con C e il triennio decorre dall'opzione;
- le eventuali residue perdite fiscali non utilizzate restano, salvo che il contratto di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte, nella disponibilità della ex consolidante (B) e a tali perdite si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, Tuir per cui saranno utilizzabili solo da B.

Terzo caso

- se A designa C come consolidante, si interrompe il consolidato fra B e D,
- se B e D optano anch'esse per il consolidato con C per il periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 non si producono - in relazione al consolidato preesistente - gli effetti di cui all'articolo 124, commi 1, 2 e 3, Tuir (sostanzialmente l'integrazione degli acconti). Le eventuali residue perdite fiscali non utilizzate restano, salvo che il contratto di consolidato ne preveda la riattribuzione alla società che le ha prodotte, nella disponibilità della ex consolidante (B) e a tali perdite si applicano in ogni caso le disposizioni previste dall'articolo 118, comma 2, Tuir per cui saranno utilizzabili solo da B e non potranno essere trasferite al nuovo consolidato. Decorre un nuovo triennio.
- se B e D optano per il consolidato con C per periodi d'imposta successivi a quello in corso al 07 ottobre 2015, il consolidato preesistente tra B e D si interrompe con gli effetti di cui all'articolo 124, Tuir.

	CONTENZIOSO	
Argomento	Descrizione	rif.
Cessazione	L'Agenzia conferma di avere dato istruzioni agli uffici affinché abbandonino le	5.1
liti di	controversie nelle quali l'Amministrazione è soccombente, a fronte di un	
modesto	consolidato orientamento contrario in Cassazione	
importo		
Firma atti e	Si conferma che:	5.2
dirigenti	• sul sito internet dell'Agenzia è presente l'elenco dei dirigenti autorizzati alla	
senza delega	firma degli avvisi di accertamento;	
	• l'Agenzia non ha obbligo di allegare all'atto la delega di firma, né di depositarla	
	in giudizio, salvo il caso in cui non sia il contribuente a sollevare il dubbio di	
	legittimità nel ricorso	

D I	т .	TI 1 111 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10.2.6	
Reclamo:	Impugnazione per	Il valore della controversia va determinato in base al valore dei	19.2.6	
modalità di	vizi propri del	crediti per tributi - al netto di interessi, sanzioni (salvo che le		
determinazi	fermo o ipoteca	sanzioni costituiscano pretesa autonoma) e altri oneri accessori		
one del	- per i quali l'Agente della riscossione ha comunicato			
valore		l'iscrizione del fermo o dell'ipoteca.		
	Impugnazione	Si deve far riferimento al valore complessivo dei crediti		
	contestuale anche	tributari; pertanto, se il valore complessivo dei crediti tributari		
	dei crediti per cui	sottostanti al fermo o all'ipoteca supera 20.000 euro, la lite		
	si procede	non è soggetta al procedimento di mediazione anche se le		
		iscrizioni a ruolo contestate abbiano un valore inferiore alla		
		predetta soglia.		
	Impugnazione	Gli stessi criteri si applicano di cui sopra si applicano nel caso		
	della cartella per	di impugnazione di una cartella di pagamento che cumula		
	vizi propri e dei	distinte iscrizioni a ruolo (anche se eseguite da diversi enti		
	crediti per cui si	creditori).		
	procede	, in the second		
Conciliazio	*	ne "fuori udienza" - che si realizza attraverso il deposito in	19.1.1	
ne in primo		ltre l'ultima udienza di trattazione, di un'istanza congiunta - è		
o secondo		ora, alla data del 1° gennaio 2016, non si sia ancora tenuta		
grado: data		a di trattazione del giudizio di appello, senza che possa assumere		
di		ta di notifica dell'appello e/o la pendenza del termine per la		
decorrenza	proposizione de			
		e "in udienza" - per il cui tentativo è necessaria la trattazione in		
		za - può essere esperita nei casi in cui, alla data del 1° gennaio		
	_			
		2016, non si sia ancora tenuta l'ultima udienza di trattazione del giudizio di appello oppure sia ancora possibile presentare l'istanza di discussione in		
	pubblica udienz			
Conciliazio	•	anche le liti relative alle operazioni catastali, che hanno ad	19.1.2	
ne su liti	oggetto, ad esempio, la modifica del classamento o della rendita. In questa ipotesi,			
catastali e	gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della			
diniego di	conciliazione e nei termini risultanti dall'accordo.			
agevolazion		abili le controversie che hanno ad oggetto il diniego - espresso o		
e	tacito - alla richiesta			
Interessi su		azione giudiziale o la mediazione tributaria riguardino la	19.1.3	
rimborso da	-	ti indebitamente versati dal contribuente, spettano gli interessi di		
conciliazion	cui all'articolo 1 (Interesse per ritardato rimborso delle imposte) del D.M. 21			
e o	maggio 2009. Gli interessi sui rimborsi vanno calcolati con le stesse modalità, a			
mediazione	prescindere dalla circostanza che il rimborso sia riconosciuto da un provvedimento			
D. I		un accordo conciliativo o da una sentenza.		
Reclamo:		dicazioni, contenute nel punto 1.3.1. della circolare n. 9/E/2012,	19.1.4	
valore della lite su		tà di calcolo del valore della controversia laddove l'avviso di		
accertament	accertamento rettifichi le perdite dichiarate, in quanto in proposito non sono state			
i con	apportate modifiche	all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.		
rettifica				
delle perdite				
Reclamo:	_	termine di impugnazione, prevista dal nuovo quarto comma	19.1.4	
sospensione		decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, vale per		
dei termini	ogni ricorso, a prescindere dalla circostanza che l'impugnazione sia soggetta o			
per il	meno al procedimento di mediazione.			
ricorso				
Mediazione		tato un concetto che già veniva applicato nella pratica, al fine di	19.1.5	
e	evitare che le sanzio	ni determinate in sede di mediazione e conciliazione (per il tramite		

conciliazion	del cumulo giuridico) potessero divenire inferiori a quelle applicabili in sede di	
e:	accertamento con adesione.	
determinazi	Pertanto, la sanzione da irrogare anche in conciliazione e mediazione, in dipendenza	
one delle	di una pluralità di violazioni, è determinata applicando separatamente il cumulo	
sanzioni in	giuridico:	
cumulo	per ciascun tributo	
Cumulo	per ciascun periodo d'imposta.	
Sospensione	I contribuenti hanno la possibilità di attivare procedure amichevoli per evitare fenomeni	19.1.6
del processo	di doppia imposizione in ambito internazionale, ai sensi delle Convenzioni bilaterali o	
e procedure	in ambito europeo per le sole rettifiche in materia di prezzi di trasferimento	
amichevoli	intercompany; tali procedure, potevano condurre a risultati differenti rispetto a quelli del	
unificate von	contenzioso domestico.	
	È stata allora prevista espressamente la facoltà delle parti processuali di ottenere, su	
	concorde richiesta, la sospensione del processo quando sia iniziata una procedura	
	amichevole.	
	Nell'ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, la Convenzione	
	in materia di prezzi di trasferimento prevede l'accesso alla fase arbitrale.	
	Pertanto, emerge che la nuova facoltà concessa alle parti di chiedere la sospensione	
	del processo quando sia iniziata una procedura amichevole non comporta modifiche	
	sotto il profilo dei rapporti tra le predette procedure amichevoli e il contenzioso	
	interno.	
	Invero, nell'ipotesi in cui sia disposta la sospensione del giudizio, resterà esclusa	
	l'eventualità che intervengano giudicati ostativi ad un diverso componimento della	
	questione; inoltre, in caso di esperibilità della fase arbitrale, l'assenza di pronunce	
	intervenute nelle more garantirà la facoltà di optare per la procedura arbitrale,	
	previa rinuncia al contenzioso interno, ovvero per la prosecuzione di quest'ultimo.	

		REGIMI FISCALI AGEVOLATI	
Argomento		Descrizione	Rif.
Minimi	Partite Iva già attive	I soggetti che applicano il regime dei minimi possono continuare ad utilizzarlo sino alla scadenza del quinquennio, oppure anche oltre, sino al compimento del 35° anno di età	6.1
Forfetari	Le opzioni pregresse non vincolano	In virtù del profondo cambiamento dei regimi fiscali, si ritiene che i contribuenti che abbiano esercitato nel 2015 opzioni: • per il regime ordinario; • per il regime di vantaggio; possono, con il 2016, esercitare una differente scelta per il forfetario, senza risultare impegnati per un periodo di un triennio. Maggiori informazioni si ritrovano anche nella circolare n. 10/E/2016.	6.2

		DETRAZIONI LEGATE AGLI IMMOBILI	
Argomento		Descrizione	rif.
Detrazioni	Detrazione Iva per acquisto abitazioni ad alta efficienza energetica	In via sperimentale per il 2016, si stabilisce che sia detraibile il 50% dell'Iva pagata in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti. In relazione all'agevolazione si precisa che: 1) è necessario che il pagamento dell'Iva avvenga nel periodo di imposta 2016; 2) è necessario che entro il 31 dicembre 2016 sia anche perfezionato l'acquisto, quindi non rilevano eventuali acconti corrisposti; 3) è irrilevante il fatto che l'Iva sia applicata dal cedente per obbligo	7.1

		o per opzione; 4) è irrilevante il fatto che il cedente abbia precedentemente concesso in locazione a terzi l'unità ceduta.	
	Studenti fuori sede	Nel caso di canone di locazione superiore alla soglia massima di valore ammesso dalla norma, con soggetto a carico di entrambe i genitori, la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento. Quindi: canone: 4.200 euro annui misura rilevante: 2.633 Diversamente (considerando, cioè, 2.100 euro a testa per ciascun genitore), infatti, in presenza di un solo contratto, verrebbe attribuita una detrazione calcolata su di un ammontare superiore a quello massimo stabilito.	7.2
Bonus mobili	recupero del p	e anche le spese sostenute entro l'anno 2016, correlate a interventi di atrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il nite massimo di spesa agevolabile di 10.000 euro.	17.1

	DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	
Argomento	Descrizione	Rif.
Interventi su immobili: dati presenti a sistema	I dati relativi ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, in modo che il contribuente possa verificarli e, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire delle detrazioni, possa riportarli nella dichiarazione dei redditi.	8.1
Spese sanitarie per familiari a carico: dati presenti a sistema	Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese sanitarie a lui riferite vengono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico. L'Agenzia utilizza esclusivamente le informazioni comunicate con le Certificazioni Uniche trasmesse. Il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa.	8.5
Errata detrazione scoperta dopo invio della precompilat a	 Il contribuente è sempre tenuto a verificare i dati proposti dall'Agenzia delle entrate, apportando le necessarie modifiche o integrazioni nel caso in cui riscontri dati non corretti o incompleti; Se l'errore è scoperto dopo l'invio, il contribuente può presentare un modello 730 integrativo o un modello Unico correttivo nei termini o integrativo. 	8.2
Errore nella indicazione dei dati reddituali	 Il contribuente è sempre tenuto a verificare i dati proposti dall'Agenzia delle entrate; Se si accorge di un errore nell'indicazione dei dati reddituali dopo aver accettato e inviato il 730 precompilato, il contribuente può rimediare presentando un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo. 	8.3
Rimborsi superiori a 4.000 euro	Dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, nel caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza oppure se il rimborso che emerge dalla dichiarazione	8.7

	Circolare Mensile Informativa - Segue pagin	un 19
T 10 / 1	supera 4.000 euro.	0.4
Indicatori	Nel caso di modifica dei dati della precompilata, l'Agenzia delle entrate può	8.4
di	effettuare dei controlli preventivi:	
incoerenza e	se si rilevano degli elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri;	
rimborsi	• ovvero determinano un rimborso superiore a 4.000 euro.	
Irpef	Il controllo è effettuato entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione	
	della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a	
	detto termine.	
	Il rimborso è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la	
	trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è	
	successiva a detto termine.	
	I controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle	
	dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.	
	Gli elementi di incoerenza saranno determinati sulla base di alcuni indicatori	
	collegati, ad esempio, alla tipologia e all'entità delle integrazioni effettuate dal	
	contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.	
Lieve	La Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto che non si faccia luogo all'applicazione	8.6
ritardo	di sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati necessari per la	0.0
nella	_	
trasmission	precompilata, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o	
	deduzioni nella dichiarazione precompilata. Il tutto vale solo nel caso di prima	
e dati	annualità di vigenza dell'obbligo di trasmissione.	
	La disposizione trova applicazione per tutte le trasmissioni per le quali si applicano	
	le sanzioni (spese mediche, tasse universitarie, interessi passivi per mutui, premi di	
	assicurazione, certificazioni uniche, etc.).	
	Con riferimento alla decorrenza, si chiarisce che la disposizione si applica	
	esclusivamente nel primo anno in cui è stato introdotto il relativo obbligo e non in	
	relazione al primo anno in cui il medesimo obbligo scatta per il singolo contribuente	
	interessato.	
	La non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione della	
	comunicazione.	
Utilizzo dati	I dati relativi:	8.9
per finalità	ai rimborsi delle spese sanitarie;	
di controllo	ai contributi versati alle forme di previdenza complementare;	
	potranno essere utilizzati dall'Agenzia non solo per la precompilata ma anche per	
	finalità di controllo.	
Termine	Anche per il 2016, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare	8.8
trasmission	n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da	
e CU senza	utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche	
legami con	successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine	
precompilat	di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.	
a		
Valore	Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 all'articolo 4, D.P.R.	8.10
dichiarativo	322/1998, è stato semplificato il precedente impianto normativo attribuendo valore	
della CU	dichiarativo alla Certificazione Unica.	
	La medesima, però, non può essere considerata alternativa rispetto al modello 770,	
	in quanto quest'ultimo contiene i dati dei versamenti e delle compensazioni.	

	LEASING ABITATIVO	
Argomento	Descrizione	Rif.
Destinazion	L'aliquota dell'1,5% dell'imposta di registro trova applicazione all'atto di	9.1
e immobile	trasferimento dell'immobile a favore della società di leasing in presenza delle	
ad	condizioni stabilite dalla Nota II-bis che devono essere sussistere in capo	
	all'utilizzatore e, dunque a prescindere dalla circostanza che tale soggetto destini	

abitazione l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abita	zione
principale principale.	
Dichiarazio Le condizioni per applicare le agevolazioni "prima casa" all'atto di trasferir	nento 9.2
ni dell'immobile devono ricorrere in capo all'utilizzatore e tale soggetto sarà tenu	
utilizzatore effettuare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla nota II	
da rendere Tali dichiarazioni potranno essere rese dall'utilizzatore sia nell'atto di acc	٠
in atto dell'immobile da parte della società di leasing, intervenendo volontariar	nente
all'atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell'immobile (che, in tale u	ltimo
caso, dovrà essere prodotto per la registrazione unitamente all'atto di trasferir	nento
dell'immobile).	
	4 - 1: 0.2
The second secon	
leasing, si determina i obbligo di comispondere i imposta di registro nena n	isura
di leasing fissa.	
enunciato 1135tt.	
Revocatoria Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effe	ttuati 13.3
fallimentare nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.	
nel caso di L'applicazione della disposizione è limitata all'ipotesi di acquisto dell'imm	obile
leasing oggetto del contratto di locazione finanziaria e non anche all'acquisto da	parte
abitativo dell'utilizzatore.	_
Il richiamo contenuto "all'esercizio dell'attività d'impresa" conferma cl	ne si
possono considerare esclusi dall'azione revocatoria solo i pagamenti effettua	
1	
concedente, nel caso di specie la banca ovvero l'intermediario finanziari	o, ai
venditore dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.	

		MAXI AMMORTAMENTI	
Argomento		Descrizione	Rif.
Beni di costo unitario > 516,46 euro	che consente l'imme	iconosciuta del costo non determina il superamento della soglia ediata deduzione del medesimo. ne dal costo di 500 euro, può derivare una deduzione integrale 40%)	10.6
Ininfluenza della misura della quota civilistica		nortamento civile, quando inferiore all'aliquota tabellare, non lla variazione in diminuzione, che resterà sempre ancorata alla 'ammortamento	10.8
Validità ai fini Irap		copre solamente il comparto delle imposte dirette e, pertanto, na agevolazione nel comparto IRAP.	10.1
Rapporti con le società di	Calcolo dei ricavi presunti	La maggiorazione del costo non va tenuta in considerazione ai fini del calcolo dei ricavi presunti, in quanto valevole ai soli fini degli ammortamenti e canoni di leasing	10.2
comodo	Deduzione e reddito minimo	L'obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini del regime delle comodo non comporta la perdita dei benefici fiscali, tra cui si ascrive anche il super ammortamento	10.3
Validità dell'acquist o e momento di deduzione	l'acquisto deve31 dicembre 20la deduzione sp	o della agevolazione in parola: essere perfezionato nel periodo rilevante (dal 15 ottobre 2015 al	10.4
Forfetari	_	spetta per i contribuenti forfetari, per il semplice fatto che i cono i costi in modo analitico	10.5
Minimi		al contribuente in regime dei minimi, anche se il recupero del principio di cassa e non di competenza	10.7

	NUOVO REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO	
Argomento	Descrizione	rif.
Responsabili tà solidale nel caso di trasferimen to di azienda in caso di liquidazione		rif. 11.1
	non è esonerato dal chiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti ove voglia escludere la responsabilità solidale - nelle ipotesi di liquidazione ordinaria volontaria.	
Ravvedimen to	Cause ostative: richiesta documenti L'accesso al ravvedimento è precluso dal recapito della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter, recante l'indicazione delle somme dovute dal contribuente, e non dall'eventuale richiesta di documentazione, finalizzata alla verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.	15.1
Ravvedimen to operoso sul tardivo versamento della prima o dell'ultima rata di un avviso bonario		19.2.5
Acquiescenz a a seguito di tutela parziale	Secondo il novellato istituto dell'autotutela, nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. Il beneficio riconosciuto al contribuente consiste nella riduzione della sanzione; se accede alla definizione agevolata, il contribuente paga: • integralmente il tributo e i corrispondenti interessi, nonché eventuali contributi, nella misura rideterminata; • la sanzione, rideterminata in base al tributo rettificato in autotutela, nella misura ridotta prevista in caso di acquiescenza, cioè di non impugnazione dell'atto tributario. Quindi, se al momento della notifica dell'atto era possibile operare la definizione della sanzione ad 1/6 (oggi abrogata), il contribuente viene rimesso in termini per esercitare tale facoltà. Il termine di pagamento decorre dalla data di notifica al contribuente del provvedimento di autotutela parziale.	19.2.1

La norma non richiede la contestuale formalizzazione da parte del contribuente	
della rinuncia all'impugnazione proposta né subordina la definizione	
all'accettazione della rinuncia da parte dell'ente impositore.	
Le spese del giudizio sono compensate di diritto.	

	PATENT BOX	
Argomento	Descrizione	Rif.
Beni complementari	Con la Legge di Stabilità 2016 è stato sancito che più beni collegati da un vincolo di complementarietà possono costituire un solo bene immateriale ai fini dell'agevolazione in argomento. In sostanza, il vincolo di complementarietà non è più limitato a beni della stessa tipologia e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per le realizzazione di un prodotto o processo. Tale nuova disposizione può applicarsi anche ai regimi avviati con decorrenza dall'esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di <i>ruling</i> presentate entro il 31 dicembre 2015.	12.1
Determinazion e del contributo economico nel caso di sfruttamento diretto: Individuazione del metodo	 Secondo le indicazioni Ocse, occorre applicare il metodo più appropriato al caso di specie tenendo conto che, a parità di condizioni di applicabilità: il metodo del confronto di prezzo (Cup) è preferibile a tutti gli altri; i metodi tradizionali basati sulla transazione sono preferibili a quelli reddituali basati sull'utile delle transazioni (ad esempio <i>Profit split</i>), tranne nei casi di: ✓ beni immateriali di elevato valore e caratterizzati da profili di unicità, ove risulta consigliabile fare riferimento a flussi attualizzati di reddito; ✓ carenza di informazioni disponibili e/o affidabili, ove risulta possibile utilizzare delle "valutazioni tecniche" per stimare il prezzo ad "<i>arm's length</i>" del valore di trasferimento del bene immateriale. Nel caso si ricorra ad altri metodi, la relativa selezione andrebbe suffragata da una spiegazione del perché i metodi riconosciuti dall'Ocse siano stati considerati meno appropriati o non praticabili nelle circostanze di specie e delle ragioni per le quali si è ritenuto che il metodo selezionato fornisse una soluzione migliore. 	12.2

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO				
Argomento	Descrizione			
Note Variazione Iva	Obblighi del curatore o commissario	 La nuova versione dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972, stabilisce che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore, in caso il mancato pagamento, a partire dalla data: della sentenza che dichiara il fallimento del debitore; del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare; di pubblicazione nel Registro Imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della stessa legge. Il successivo comma 5 prevede che, a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore non sussiste, in caso di procedura concorsuale, l'obbligo di registrazione della corrispondente variazione in aumento. A ciò consegue che la procedura non è, altresì, tenuta al versamento della relativa imposta non essendone debitrice. 	13.1	
	Accordi di ristrutturazione del debito	Nel caso di: • accordo di ristrutturazione dei debiti, <i>ex</i> articolo 182- <i>bis</i> , Legge Fallimentare;	13.2	
		• piano attestato, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera		

		d), Legge Fallimentare;	
		permane invece l'obbligo del cessionario o committente di	
		registrare la variazione, in rettifica della detrazione	
		originariamente operata. Pertanto, il cedente o prestatore del	
		servizio può portare in detrazione l'Iva, nella misura esposta	
		nella nota di variazione, mentre la controparte è tenuta a	
		ridurre in pari misura la detrazione che aveva effettuato,	
		riversando l'imposta all'Erario.	
Iva: aliquote e	Il caso degli	Ove, nel quadro dell'intervento di installazione degli infissi,	17.2
beni	infissi	siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, è	
significativi		necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da	
		na autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.	
		ertanto:	
		• in presenza di autonomia il componente, o la parte	
		staccata, non deve essere ricompresa nel valore	
		dell'infisso, ai fini della verifica della quota di valore	
		eventualmente non agevolabile;	
		• in assenza di autonomia, il componente o la parte	
		staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso e	
		costituisce parte integrante dell'infisso stesso.	
	Scontrino di	Pertanto, lo scontrino di chiusura emesso, ad esempio, alle	18.1
	chiusura	ore 02:00 del 10 gennaio può essere annotato come	
	giornaliera	corrispettivo del 9 gennaio.	

QUADRO RW E MONITORAGGIO FISCALE				
Argomento		Descrizione Rif.		
Quadro RW e monitoraggio	Sanzione per omessa compilazione	Le sanzioni per la omessa compilazione del quadro RW vanno determinate su ciascun rigo del modello, avendo riguardo alla casella "valore finale". Nel caso di rapporti esteri di investimento, ciascun rigo del quadro RW si riferisce ad un "unitario rapporto finanziario", da intendersi per tale sino a quando non vi sia l'apporto di nuovo capitale (rimane invece unitario rapporto finanziario quello per cui si muta la composizione per effetto di cessioni e riacquisti con il medesimo capitale).	14.1	
Ivafe	Soggetti obbligati al	I soggetti delegati ad operare su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al	14.2	
	pagamento	versamento dell'Ivafe.		

IMPOSTA DI REGISTRO			
Argomento	Descrizione		Rif.
Imposta	Accordi di	La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono	16.1
registro	riduzione del	esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di	
	canone	locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e	
		di bollo.	
		Tale agevolazione:	
		• spetta anche nell'ipotesi in cui le parti concordino la	
		riduzione del canone solo per un periodo di durata del	
		contratto (ad esempio, un anno);	
		• non spetta, invece, nell'ipotesi in cui, successivamente alla	
		registrazione dell'accordo che prevede la riduzione del	
		canone per l'intera durata contrattuale, venga riportato il	
		canone al valore inizialmente pattuito, in quanto la citata	

norma agevolativa trova applicazione 'esclusivamente' per	
l'accordo di riduzione.	

RISCOSSIONE E RATEAZIONI			
Argomento	Descrizione	Rif.	
Lieve	Il Legislatore ha inteso riferire la disciplina del live inadempimento alle	19.2.2	
inadempimento	rateazioni disposte a seguito:		
non per tutti gli	• delle comunicazioni degli esiti derivanti da controllo automatizzato o		
istituti	formale;		
	dell'accertamento con adesione;		
	della definizione per omessa impugnazione;		
	della mediazione		
	della conciliazione giudiziale.		
	Non risulta invece applicabile al caso della definizione agevolata delle sanzioni.		
Riammissione	La Legge di Stabilità per il 2016 prevede che, nelle ipotesi di adesione o di	19.2.3	
alla rateazione	omessa impugnazione degli accertamenti, i contribuenti decaduti dal beneficio		
di piani scaduti	della rateazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono riammessi al		
	piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle		
	imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il		
	versamento della prima delle rate scadute.		
	Tenuto conto che la finalità della norma è quella di ripristinare l'originario		
	piano di rateazione consentendo al contribuente di riprendere il pagamento delle		
	rate come se non si fosse mai verificata la decadenza, si ritiene che venga meno		
	la ratio della sanzione del 60% ovviamente con riguardo alle sole imposte		
	dirette.		
	Qualora il contribuente, a seguito di iscrizione a ruolo per intervenuta		
	decadenza, avesse già eseguito dei pagamenti all'Agente della riscossione,		
	l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, in sede di rielaborazione del piano di		
	ammortamento, provvederà a imputare alle rate ancora dovute anche gli importi		
	già pagati a titolo di sanzione, fermo restando che non si procederà al rimborso		
	di eventuali eccedenze.		
	Sul tema si veda anche la circolare n. 13/E/2016.		
Rateazione	La possibilità di ottenere il pagamento dilazionato delle somme dovute per	19.2.4	
avvisi bonari	avviso bonario è possibile solo a condizione di utilizzare il meccanismo delle		
solo con rate	rate costanti trimestrali.		
costanti	Non risultano ammessi, invece, piani con rate crescenti o decrescenti.		

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015), oltre alla proroga delle consuete agevolazioni edilizie, ha previsto – dal periodo d'imposta 2016 - un nuovo *bonus* per i mobili che le giovani coppie intendano destinare ad una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Anche in questo caso, al pari del bonus previsto per l'acquisto di mobili da destinare ad immobili oggetto di recupero edilizio (agevolazione prevista già dal 2013 e prorogata anche questa sino alla fine del 2016), il beneficio è pari al 50% della spesa e viene ripartito su di un arco temporale di 10 anni.

Per esplicita previsione normativa i due bonus mobili non sono cumulabili sullo stesso immobile.

Sul punto è recentemente intervenuta la circolare n. 7/E/2016 per chiarire le regole applicative dell'agevolazione.

Di seguito si riepilogano i principali chiarimenti:

Il vincolo di coppia	La norma richiede che si tratti di soggetti "costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni". Sul punto l'Agenzia precisa che l'esistenza del nucleo da almeno un triennio riguardi solo il caso di convivenza, mentre questo non viene richiesto nel caso di matrimonio (che quindi potrebbe anche avvenire nel corso del 2016).
L'aspetto anagrafico	La coppia può definirsi giovane quando "almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni". Pertanto, all'interno della coppia, basta che uno dei due componenti rispetti il requisito anagrafico fissato per poter usufruire del bonus. L'agenzia afferma che, per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Quindi, se il contribuente "giovane" compie il 35° anno di età, ad esempio, in marzo, comunque gli acquisti di mobili saranno agevolabili (al rispetto di tutti gli altri requisiti), tanto che questi avvengano prima o dopo tale data.
Acquirente dell'immobile	Per fruire del <i>bonus</i> , i mobili devono essere destinati ad un'unità immobiliare acquistata dalla giovane coppia, immobile che deve essere adibito da questi a propria abitazione principale. Sul punto l'Agenzia puntualizza come, in assenza di diversa prescrizione normativa, si deve ritenere che l'unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito e che l'acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi <i>more uxorio</i> o da uno solo di essi. In quest'ultimo caso, nel rispetto della ratio della norma, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno d'età nel 2016. Da evidenziare che, essendo richiamata anche l'acquisizione a titolo gratuito, l'immobile può pervenire alla coppia (o comunque al contribuente che rispetta il requisito anagrafico) tramite donazione o successione.
Momento di acquisto dell'immobile Momento di destinazione ad abitazione principale	La norma non precisa quando debba essere stata acquistata l'abitazione da arredare. Sul punto l'Agenzia osserva come l'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015. L'immobile, come detto, deve essere destinato ad abitazione principale al fine di beneficiare del bonus sul mobili ad esso destinati. Secondo l'Agenzia, l'immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia e ritiene che tale destinazione debba sussistere, in linea di principio, nell'anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo fra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nel 2016 possono, ai fini dell'agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d'imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017, 30 settembre 2017). Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione

mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute devono essere "documentate" conservando la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

IL CONTRATTO DI AGENZIA

Gli articoli 1748 e seguenti del codice civile regolano il contratto di agenzia.

In linea generale possiamo definire l'agente come colui che promuove la conclusione di contratti su incarico della ditta mandante.

Nel panorama odierno la figura dell'agente si confonde spesso con quella del rappresentante, del procacciatore e del mediatore, in realtà esiste una netta differenza tra le figure in quanto:

- il rappresentante, rispetto all'agente, può anche concludere i contratti in nome e per conto della mandante,
- il mediatore agisce in proprio, promuovendo un affare senza incarico specifico da una delle parti,
- il procacciatore, a differenza dei precedenti, promuove l'affare in maniera non stabile, da cui discende l'esercizio senza iscrizione a ruoli o Enasarco.

Differenze tra le 3 figure:

Agente	Rappresentante	Mediatore	Procacciatore	
Promuove la conclusione	Può concludere i	Mette d'accordo due parti	Promuove la conclusione	
di un contratto su incarico	contratti in	nell'ambito di un accordo	di contratti in maniera non	
della ditta mandante	nome e per	contrattuale senza agire su	stabile, il rapporto con la	
	conto della ditta	incarico di nessuna delle	casa mandante ha natura	
	mandante	due	occasionale	

Gli agenti e i rappresentanti quindi sono soggetti incaricati stabilmente da una o più imprese di promuovere in una o più zone determinate, le vendite attraverso l'acquisizione di ordini di acquisto. L'agente di commercio assume in maniera stabile, senza vincolo di subordinazione, cioè in maniera autonoma ed utilizzando i propri mezzi, l'incarico di stabilire dei contratti di vendita tra l'azienda mandante e potenziali clienti, in base a un accordo, chiamato contratto di agenzia, che lo vincola a svolgere questo mandato in una area geografica oppure su una tipologia di clienti ben definita (si parla in tal caso di esclusiva). La sua attività viene retribuita con versamento di provvigioni cioè in percentuale del fatturato prodotto dalle vendite effettuate anche se talvolta, oltre alla provvigione, é possibile che vi sia una parte di retribuzione fissa.

Tipologia di agente			
Monomandatario	rappresentano una sola azienda		
Plurimandatario	rappresentano contemporaneamente più aziende		

Requisiti dell'agente

Secondo il dettato della L. 204/1985 per esercitare la professione di Agente di Commercio è necessario iscriversi presso le Camere di Commercio. Ai fini dell'iscrizione l'agente deve presentare appositi requisiti, alcuni di carattere generale, altri di carattere morale e professionale.

I requisiti professionali, da considerarsi alternativi, sono:

- diploma di scuola di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
- attestato di specifico corso professionale di qualificazione riconosciuto dalle Regioni;
- esperienza lavorativa di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, anche non continuativa, come dipendente con una qualifica di addetto alle vendite o intermediario finanziario;
- essere stato titolare di attività commerciale o artigiana autonoma per almeno due anni nell'ultimo quinquennio comprensiva di vendita.

Nel caso di società di agenzia il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante.

Occorre ricordare che l'esercizio dell'attività di agente è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di dipendente e di mediatore.

Enasarco

I mandatari hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti all'Enasarco. La Fondazione Enasarco é l'ente previdenziale dei Rappresentanti e degli Agenti di Commercio che si affianca all'Inps (l'agente deve infatti iscriversi anche alla gestione commercianti). Tale Ente si occupa anche di accantonare per conto degli Agenti di Commercio il F.I.R.R. che rappresenta il trattamento di fine rapporto che le aziende versano annualmente in proporzione al fatturato provvigionale dell'Agente di Commercio e che viene liquidato all'Agente stesso alla cessazione del mandato con l'Azienda.

Misura del contributo previdenziale Enasarco			
Misura del contributo	15,10% sull'imponibile delle	50% a carico ditta	
Wilsura dei contributo	provvigioni fatturate	50% a carico agente	
Contributo minimale annuo	Monomandatari	Euro 834,00 + Istat	
Contributo minimate annuo	Plurimandatari	Euro 417,00 + Istat	
Massimala provinianala	Monomandatari	Euro 37.500,00	
Massimale provigionale	Plurimandatari	Euro 25.000,00	

Per ottenere il trattamento pensionistico dalla Fondazione bisogna avere un'anzianità contributiva di almeno venti anni. Coloro che non hanno raggiunto la predetta anzianità e smettono l'attività di Agente di Commercio, possono continuare i versamenti contributivi su base volontaria.

Scadenza dei versamenti Enasarco			
20 maggio I trimestre			
20 agosto	II trimestre		
20 novembre	III trimestre		
20 febbraio	IV trimestre		

Aspetti contabili

Al ricevimento della fattura emessa dall'agente la ditta mendante dovrà rilevarla con la seguente scrittura contabile:

Diversi	a	Debiti vs Agente XXX
Provvigioni passive		
Iva a credito		

Successivamente sarà necessario rilevare la quota parte pari al 50% del debito Enasarco a carico dell'agente:

Debito vs Agente XXX Debiti vs Enasarco a

Quindi andrà rilevato il debito verso l'Enasarco di competenza dell'azienda e pari al restante 50%:

Contributi Enasarco Debiti vs Enasarco

All'atto del versamento Enasarco per l'ammontare totale pari al 100% del contributo l'azienda rileverà:

Debiti vs Enasarco Banca c/c

Si procederà quindi a saldare l'agente, al netto del suo debito verso Enasarco saldato dall'azienda:

Debito vs Agente XXX	a	Diversi
	a	Banca c
	a	Erario c/ ritenute

La ritenuta, che verrà versata entro il 16 del mese successivo al pagamento fattura, è prevista dall'articolo 25-*bis*, D.P.R. 633/1972 ed è pari al 23% del 50% dell'ammontare delle provvigioni.

Firr

Il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr) è costituito, come già detto, dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, la Fondazione liquida all'agente le relative cifre accantonate. Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell'anno solare ancora in corso, il Firr relativo a quell'anno dovrà essere liquidato dall'azienda mandante direttamente all'agente.

Le ditte preponenti sono tenute ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi (accordi di cui si dirà in seguito). L'importo del contributo viene calcolato tenendo conto di:

- importo totale delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente,
- tipologia del mandato ,
- numero di mesi di durata del mandato.

Le aliquote Firr sono attualmente stabilite nelle seguenti misure				
Monomandatari	Plurimandatari			
4% sulle provvigioni fino a 12.400 euro	4% sulle provvigioni fino a 6.200 euro			
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e	2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e			
18.600,00 euro	9.300,00 euro			
1% sulla quota delle provvigioni oltre euro 18.600,01	1% sulla quota delle provvigioni oltre euro 9.300,01			

In merito alla scadenza contributiva, il Firr si calcola sull'intero anno ma si versa una sola volta, la data è stabilita al 31/3 di ogni anno.

Aspetti contabili

Al 31 dicembre la casa mandante deve rilevare l'accantonamento Firr dell'anno, l'accantonamento troverà allocazione, con la scrittura che segue, nel conto economico alla voce B7:

Accantonamento Firr	a	Debiti vs Enasarco	

Successivamente il Firr dovrà essere versato, la scrittura contabile sarà la seguente:

	,	<u> </u>	
Debiti vs Enasarco	a	Banca c/c	

Può tuttavia succedere che il rapporto di agenzia venga interrotto nel corso dell'anno, in tale situazione la casa mandante dovrà contabilizzare il contributo spettante all'agente per la parte di anno dal 1° gennaio al giorno dell'interruzione, in questo caso però il debito sarà verso l'Agente e non verso l'Enasarco, la scrittura contabile sarà la seguente:

Accantonamento Firr	a	Debiti vs Agente	
---------------------	---	------------------	--

Successivamente tale quota di Firr dovrà essere versata, al netto della ritenuta del 20%, la scrittura contabile sarà la seguente:

Debito vs Agente	a	Diversi
	a	Erario c/ ritenute
	a	Banca c/c

Indennità di cessazione del rapporto di agenzia

L'articolo 1751 del codice stabilisce che alla cessazione del contratto di agenzia il preponente corrisponda all'agente un'indennità quando:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti, ovvero abbia rinforzato i rapporti con i precedenti tanto da permettere al mandante di poterne beneficiare anche dopo la conclusione del rapporto,
- l'ammontare dell'indennità riconosciuta sia equo rispetto al lavoro svolto e alle provvigioni cui l'agente rinuncia.

L'indennità è dovuta anche in caso di morte dell'agente.

Il codice stabilisce poi delle fattispecie in cui l'indennità non è dovuta, in particolare si tratta dei casi in cui:

- il mandante risolva il contratto per inadempienza grave dell'agente,
- l'agente receda per fatto imputabile al preponente,
- l'agente receda per fatto a lui stesso imputabile e tale da non poter permettere la prosecuzione del rapporto (limite di età per esempio),
- si verifichi la cessione del contratto di agenzia.

Il codice civile stabilisce anche l'ammontare della indennità pagabile all'agente, essa non può superare la cifra equivalente all'indennità annua calcolata come media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni. Se il contratto ha avuto durata inferiore allora la media andrà calcolata su tale minore periodo. Il codice civile, inoltre, impone un termine di decadenza per l'esercizio del diritto all'indennità di cui all'articolo 1751, esso deve essere esercitato entro un anno dallo scioglimento del rapporto di agenzia.

Aspetti contabili

Contabilmente si posso svolgere le seguenti considerazioni.

L'accordo economico collettivo degli agenti prevede che l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia sia costituita dalle seguenti componenti:

- 1. indennità di risoluzione del rapporto che spetta all'agente al momento della cessazione dello stesso ed è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate con applicazione di apposite percentuali e limiti massimi. Le somme così determinate sono accantonate ogni anno in apposito fondo;
- 2. indennità suppletiva di clientela da corrispondersi nel caso in cui il contratto si sciolga su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante.

La scrittura contabile per l'accantonamento di detta indennità è la seguente:

Indennità di cessazione del rapporto di	a	Tfr Agenti
agenzia		

Nel momento in cui uno dei rapporti di agenzia venisse a cessare l'azienda deve confrontare l'indennità liquidata all'agente con quella per lo stesso dedotta nei precedenti esercizi.

Possono verificarsi 2 casi:

- l'indennità liquidata risulti maggiore di quella accantonata;
- l'indennità liquidata risulti minore di quella accantonata.

Nel primo caso la differenza con la maggiore indennità liquidata sarà dedotta dal reddito nell'esercizio in cui essa sarà versata con emersione di una sopravvenienza passiva per l'azienda. Se si suppone che la indennità liquidata sia pari a 15.000 e quella accantonata a 12.000, avremo:

Diversi	a	Debiti vs Agente Rossi M.		15.000
Tfr Agenti	a		12.000	
Sopravvenienza passiva	a		3.000	

Nel secondo caso invece la differenza genererà una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione nell'esercizio del pagamento:

Tfr Agenti	a	Diversi		15.000
	a	Debiti vs Agente Rossi M.	12.000	

a Sopravvenienze attive

3.000

Gli Accordi Economici Collettivi

Gli Accordi Economici Collettivi sono degli accordi tra le associazioni di categoria delle aziende mandanti e le associazioni di categoria dei Rappresentanti e Agenti di Commercio. Tali accordi regolano la contrattazione tra le parti affiancandosi al dettato codicistico ed hanno valore giuridico in caso di controversia legale.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2016, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

16 maggio

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l'anno 2016 (primo trimestre).

Versamento del premio Inail

Scade oggi il versamento della seconda rata del premio Inail 2015/2016 per chi ha optato per il versamento rateale.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

16 maggio

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef,
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente,
- sui redditi di lavoro autonomo,
- sulle provvigioni,
- sui redditi di capitale,
- sui redditi diversi,
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia,

sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile, codice tributo 6004 e primo trimestre 2016, codice tributo 6031 (con maggiorazione dell'1%). Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, L. 133/1999 e le associazioni senza scopo di lucro che optano per la applicazione della L. 398/1991 versano l'Iva del primo trimestre senza la maggiorazione dell'1%. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2015, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo devono versare la terza rata utilizzando il codice tributo 6099. Canone Rai Scade oggi il termine per presentare l'istanza di esonero dal pagamento in bolletta del canone Rai. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta, degli omessi o 18 insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura maggio ridotta, entro lo scorso 18 aprile. Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 20 Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche correzione domande maggio Scade oggi il termine per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche per l'invio della richiesta di correzione delle domande per l'accesso alle liste dei beneficiari 5%. Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per 25 presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni maggio intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di aprile, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva. 31 maggio Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 maggio 2016.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

15 giugno

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.